



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA: l'istanza prot. n°348_20, datata 02/12/2020, con la quale la Soc. SOMIT S.r.l. di Chioggia (VE), in qualità di aggiudicataria dell'appalto per i lavori di escavo dei fondali marini a quota -11,00 s.l.m.m. nella darsena terminale del Canale Industriale Sud del porto di Venezia, in corrispondenza della banchina in concessione alla San Marco Petroli S.p.A., ha richiesto l'emissione di un provvedimento ordinativo per la disciplina della navigazione durante l'esecuzione delle attività appaltate;

VISTA: la nota prot. n°15932, in data 13/11/2020, con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha comunicato di aver affidato i lavori in questione alla Soc. SOMIT S.r.l. di Chioggia (VE);

VISTA: la nota prot. n°35773, in data 06/08/2020, con la quale il Provveditorato Interregionale OO. PP. – Ufficio Salvaguardia di Venezia – Opere Marittime per il Veneto ha autorizzato l'esecuzione dei lavori di escavo in epigrafe emarginati, per un volume totale di sedimenti corrispondente a m³ 32.200 (trentaduemiladuecento), dei quali m³ 2.000 (duemila) "*entro colonna C*" e 6.200 (seimiladuecento) "*da caratterizzare*" saranno trasportati e messi a dimora all'isola delle Tresse, mentre m³ 24.000 (ventiquattromila) caratterizzati "*oltre C non pericolosi*" saranno conferiti nella Cassa di colmata del molo Sali;

VISTA: l'autorizzazione n°233/2020, in data 18/12/2020, con la quale la Capitaneria di porto di Venezia ha impartito le prescrizioni di carattere nautico ai Comandanti dei mezzi navali impiegati nei lavori di che trattasi;

RITENUTO NECESSARIO: disciplinare la navigazione in ambito portuale in occasione dello svolgimento dei lavori di che trattasi, a tutela della sicurezza della navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della pubblica incolumità;

VISTA: la Legge 5 marzo 1963, n. 366, recante "*Nuove norme relative alle lagune di Venezia e di Marano-Grado*";

VISTA: La Legge 27 dicembre 1977, n. 1085 che ha recepito il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare COLREG 72;

VISTA: la Legge n°84/1994 e successive modifiche ed integrazioni – “*Riordino della legislazione in materia portuale*”;

VISTO: il “*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*”, approvato con la propria Ordinanza n°175/2009 in data 28/12/2009 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI: gli artt. 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 515 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che **dal giorno 29/12/2020 fino al 30/03/2021**, lo specchio acqueo prospiciente la banchina in concessione alla SAN MARCO PETROLI S.p.A., sita nella darsena terminale del Canale Industriale Sud del porto di Venezia, come meglio individuata nello stralcio planimetrico in allegato al presente provvedimento, sarà interessato da lavori di escavo dei fondali marini a quota -11,00 s.l.m.m., mediante l'impiego dei mezzi seguenti navali:

1. motonave **ORTENSIA** (VE 795)
2. motonave **BONITA** (CI 3583)
3. motopontone **6V14393 / RV03065**.

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina della navigazione in prossimità dell'area di intervento)

Durante l'intero arco temporale di cui al “rende noto”, le unità navali in transito nel tratto di canale marittimo lagunare interessato dai lavori di escavo, dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- procedere alla minima velocità di governo, in modo tale da non interferire con lo svolgimento delle attività;
- adottare tutti gli accorgimenti per evitare l'ingenerarsi di situazioni di pericolo e pregiudicare la sicurezza della navigazione;
- assicurare l'ascolto radio continuo sui canali 16 e 13 VHF e contattare con congruo anticipo le unità navali impegnate nei lavori di escavo, per segnalare il proprio transito;
- comunicare tempestivamente alla Capitaneria di porto di Venezia ogni situazione di pericolo, anche presunto e potenziale, che dovesse essere rilevata in relazione alla sicurezza della navigazione e all'incolumità di persone e/o cose.

Articolo 2

(Disposizioni finali e sanzionatorie)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto commesso integri una diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell'art. 53, comma 4, del Decreto legislativo n°171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- ai sensi degli articoli 1174, comma 1, e/o 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito *web* istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE

CA (CP) Piero PELLIZZARI

(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)

AREA DI INTERVENTO

